

to, per averla presa a noleggio, il che imponeva loro di vigilare affinché operatori non abilitati e non in possesso del necessario bagaglio tecnico ed esperienziale non utilizzassero il macchinario.

Quanto all'aver proibito espressamente alla vittima l'utilizzo della piattaforma elevabile, la valutazione della suprema Corte è stata che il garante non può limitarsi ad emettere direttive in merito all'osser-

vanza della normativa antinfortunistica, ma deve anche vigilare adeguatamente sull'esatta ed effettiva ottemperanza alle disposizioni emanate, nel concreto esplicarsi dell'attività lavorativa (tanto più che uno degli imputati, avente la qualifica di direttore tecnico di cantiere, era presente al momento dell'infortunio).

Né la condotta della vittima è stata ritenuta interruttiva del nesso di causalità.

- Rifiuto
- Natura
- Volontà di disfarsi
- Sottoprodotto
- Valore economico
- Insufficienza
- Volontà del cedente

AMBIENTE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III  
30 MARZO 2022, N. 11603

## QUALIFICA DI RIFIUTO CESSIONE A TERZI E ATTRIBUZIONE DI UN VALORE ECONOMICO

di **Alessandro Kiniger**, B&P Avvocati

### La sintesi

Una volta acquisita la qualità di "rifiuto" in base a elementi positivi (il fatto che si tratti di un residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbia i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario. In tema di gestione dei rifiuti il "dovere di informazione" per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una *culpa levis* nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per dedurre la propria buona fede, non ci si può, pertanto, limitare ad affermare l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazio-

ne di una norma, che non abilita da sola a invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale. Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno della condotta deve indurre il soggetto a un atteggiamento più attento fino all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa. Il dubbio, infatti, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile e invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità.

### Il fatto

La Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del tribunale di Treviso, appellata dall'imputato, che aveva condannato il ricorrente per il reato di gestione illecita di rifiuti [art. 256, commi 1, lettera b), e 2, D.Lgs. n. 152/2006], perché, nella sua qualifica di legale rappresentante della ditta individuale, aveva gestito un'attività di autodemolizione senza alcuna autorizzazione. Al ricorrente è stato contestato anche il deposito pres-